



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

Circolare n. 13/2019

Torino, 17 dicembre 2019

OGGETTO: Novità dichiarazioni di intento 2020

L'art. 1-septies del DL 34/2019 (convertito in Legge 58/2019), ha introdotto alcune importanti novità in merito alle dichiarazioni di intento: dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non saranno più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento e, di riflesso, è **abolito l'obbligo di numerare** progressivamente le stesse e annotarle in appositi registri. Le modifiche principali apportate all'art. 1 commi 1 e 2 del DL 746/83 consistono nell'**abolizione dell'obbligo**:

- in capo all'esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- in capo all'esportatore abituale e ai rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le lettere di intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72;
- in capo ai fornitori, di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

Senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l'esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica dall'Agenzia delle Entrate, anche perché, in ragione del nuovo quadro disciplinare introdotto dal DL 34/2019, **i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e non genericamente quelli della stessa.** Resta immutato, invece, l'obbligo degli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento.

Entro il 29 agosto 2019 era attesa l'emanazione del provvedimento attuativo; tuttavia ad oggi tale provvedimento (che dovrà fra l'altro definire se le nuove regole potranno considerarsi applicabili



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

anche alle dichiarazioni di intento emesse e trasmesse nel 2019 con riferimento a operazioni che saranno effettuate nel periodo d'imposta 2020) non è ancora stato emanato.

Sarà dunque opportuno, prima di emettere una fattura nei confronti di un soggetto passivo iva italiano, verificare nella propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate se il cliente abbia inviato telematicamente dichiarazione di intento destinata al cedente/prestatore.

L'art 12-septies del DL 34/2019 interviene anche sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'irrogazione della sanzione amministrativa **dal 100% al 200%** dell'imposta in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA "senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate" della lettera di intento (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97).

Rispetto alla precedente formulazione della disposizione, non è più fatta menzione del ricevimento della dichiarazione d'intento da parte del fornitore, in quanto la consegna della stessa non è più obbligatoria. La misura della sanzione, dunque, non è più fissa (da 250 a 2.000 euro), ma ritorna **proporzionale**, com'era previsto prima delle novità introdotte dal DLgs. 158/2015.

Poiché dal 2020 verrà meno l'obbligo di numerazione, annotazione e conservazione delle lettere di intento trasmesse e ricevute per effetto dell'abrogato art. 1 comma 2 del DL 746/83, non dovrebbe più verificarsi una condotta sanzionabile. La sanzione potrebbe, però, sopravvivere nell'ipotesi in cui il fornitore non indicasse in fattura il **protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento, analogamente a quanto è stato sostenuto in caso di omessa indicazione degli estremi (numero e data) delle lettere di intento.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.